

(N. 2401)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1958

Disciplina relativa all'impianto di radiocomunicazioni nel territorio nazionale da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri e norme per l'uso delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque territoriali dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — La concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e privato è disciplinata dal Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, il quale dispone che i concessionari i quali intendano stabilire comunicazioni telegrafiche, telefoniche o radioelettriche, devono — tra gli altri requisiti — risultare in possesso della cittadinanza italiana. Tale condizione, sebbene non menzionata dagli articoli 168 e 169 del Codice predetto, i quali dettano le modalità per il rilascio delle concessioni, si evince dal successivo articolo 173 il quale espressamente stabilisce che « la concessione ha fine: 3° quando il concessionario perda la cittadinanza italiana ».

L'enorme sviluppo e la costante diffusione dei mezzi di radiocomunicazione, e la conseguente necessità, per molte forme di attività, di servirsi dei mezzi stessi per scopi industriali e per le relazioni commerciali, hanno tuttavia creato difficoltà a non poche imprese o rappresentanze commerciali estere in Italia, che sono in tal modo rimaste prive di un mezzo essenziale di attività per l'esplicazione di compiti e servizi di notevole, e talvolta di preminente interesse, anche per il nostro Paese.

Tra l'altro hanno risentito di tali restrizioni le ditte specializzate straniere che operano nel campo della ricerca e dello sfruttamento dei giacimenti petroliferi, le Società di navigazione aerea, aventi scalo in Italia e le Agenzie di stampa e di informazioni straniere che hanno propri uffici e rappresentanze in Italia.

Analogo problema nei riguardi delle radiocomunicazioni è stato avvertito anche dalle Rappresentanze diplomatiche estere, accreditate presso il Governo italiano, sì da far sorgere la necessità di una precisa disciplina della materia, la quale dia facoltà al Governo di consentire, con determinate garanzie e a ben precise condizioni, l'impianto e l'esercizio di radiocollegamenti ufficiali di servizio delle predette Rappresentanze diplomatiche con il Paese rappresentato. In tal modo, sarà consentito alle Rappresentanze medesime di servirsi di radiocollegamenti, e le Autorità nazionali avranno la possibilità di esigere l'osservanza di ben precise disposizioni.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, composto di 7 articoli che qui di seguito si illustrano:

Art. 1. Sancisce che, in caso eccezionale, possa essere accordata ad aziende od istituzioni non in possesso del requisito della nazionalità la concessione prevista dall'articolo 251 del ricordato Codice postale e delle telecomunicazioni, purchè sussistano le condizioni sostanziali e procedurali richieste nei confronti dei cittadini italiani (in particolare la concorrenza di ragioni di pubblico interesse); richiama l'osservanza delle altre disposizioni in materia e prescrive che, oltre all'esercizio del normale potere discrezionale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la concessione non possa essere accordata per un periodo superiore ad un anno (salvo rinnovo) e sia subordinata alle seguenti condizioni:

a) il parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno;

b) il trattamento di reciprocità da parte dello Stato di appartenenza del concessionario straniero.

Dal beneficio vengono esclusi i radioamatori stranieri giacchè, trattandosi di dilettanti, non sussistono motivi sufficienti a giustificare l'eccezione alla legge, prevista solo per servizi essenziali.

Art. 2. Prevede la possibilità di concedere l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi alle sedi di Rappresentanze estere *nelle quali si trovi la cancelleria diplomatica* (escluse quindi le altre sedi delle Rappresentanze diplomatiche e tutte le sedi consolari, per le quali non sussistono analoghe ragioni giustificative), sempre a condizione che nel Paese di origine venga praticato analogo trattamento alla Rappresentanza diplomatica italiana (reciprocità).

Prevede altresì la possibilità di accordare la concessione anche agli enti internazionali cui, in virtù di accordi internazionali, siano riconosciute, nel territorio nazionale, agevolazioni in materia di comunicazioni, analoghe a quelle spettanti alle Rappresentanze diplomatiche.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Artt. 3 e 4. Stabiliscono le condizioni cui sono subordinate le concessioni previste nell'articolo 2, e fissano la relativa procedura.

Art. 5. Stabilisce la revoca della concessione per inosservanza delle condizioni accettate al momento del rilascio, e prevede altresì la revoca o la sospensione o la restrizione del suo esercizio in caso di grave necessità pubblica: si è ritenuto necessario dare particolare rilievo a tale facoltà insindacabile dell'Amministrazione italiana, giacchè sarebbe ovviamente inammissibile che si consentisse il funzionamento di stazioni radio nell'interno del territorio quando, per esempio, ne fosse vietato lo uso ai cittadini per ragioni di difesa, o per altri gravi motivi.

Art. 6. Detta norme transitorie per definire la posizione di quelle Rappresentanze diplomatiche che abbiano già installato degli impianti radioelettrici: queste dovranno subito denunciare al Ministero degli affari esteri gli im-

pianti medesimi ed iniziare entro 60 giorni la procedura per ottenere la regolare concessione.

Art. 7. Disciplina, in forma più razionale ed efficace, il divieto dell'uso degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici di bordo, installati su navi mercantili e da diporto che si trovano in sosta nelle acque territoriali dello Stato. Tale divieto è attualmente sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 215, articolo che viene integralmente sostituito con un nuovo testo recante anche l'indicazione dei provvedimenti che le Autorità nazionali possono adottare per meglio garantire l'osservanza del divieto medesimo.

Le misure preventive previste dal nuovo articolo non saranno adottate nella generalità dei casi, ma sarà in facoltà delle Autorità marittime portuali procedere alla loro applicazione, ove se ne riscontri la convenienza o la necessità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche fisse e terrestri di cui all'articolo 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, può essere accordata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in caso eccezionale e secondo le disposizioni in materia, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, ad aziende od istituzioni non in possesso del requisito della nazionalità previsto dall'articolo 173 del predetto Codice, a condizione di reciprocità da parte degli Stati esteri di appartenenza.

La concessione è accordata per un periodo non superiore ad un anno, salvo rinnovo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, contenente norme per la concessione di licenze per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori.

Art. 2.

La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmettenti e riceventi può essere accordata, a condizione di reciprocità da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle Rappresentanze diplomatiche estere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovasi la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.

Analoga concessione può essere accordata agli enti internazionali cui, in virtù di accordi internazionali, siano riconosciute, nel territorio nazionale, agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle Rappresentanze diplomatiche.

Art. 3.

La concessione di cui al precedente articolo 2 può essere accordata alle seguenti condizioni:

a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della Rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;

b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;

c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;

d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di telecomunicazioni in Italia;

e) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione, e, in caso di persistenza di questi, sospendere la concessione o revocarla;

f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

g) qualsiasi variazione nella consistenza e nelle caratteristiche degli impianti deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

h) per il controllo delle caratteristiche degli impianti la Rappresentanza estera deve impegnarsi ad aderire alle richieste di accesso ai locali della stazione da parte di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, debitamente autorizzati.

Art. 4.

Per il rilascio della concessione di cui all'articolo 2 le Rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri specificando la località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.

Il rilascio della concessione è effettuato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazio-

ni di concerto con il Ministero degli affari esteri, con la procedura di cui agli articoli 169, lettera a), e 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.

Art. 5.

Fermo il disposto dell'articolo 3 lettera e) della presente legge, la concessione è revocata qualora non venga osservata una qualsiasi delle condizioni alle quali il rilascio è stato subordinato.

Essa può altresì essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Le Rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che abbiano già installato impianti radioelettrici, debbono presentare domanda di concessione al Ministero degli affari esteri, con la procedura di cui al precedente articolo 4, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dando notizia degli impianti medesimi.

Art. 7.

L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, numero 215, è sostituito dal seguente:

« È vietato di far uso delle stazioni radio-telegrafiche e radiotelefoniche delle navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedito da forza maggiore o vietate per misure sanitarie.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave e al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici o alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.

Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.

Il dissuggellamento e la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa delle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento

nei casi di pericolo e richiesta di soccorso e semprechè manchi la possibilità di comunicare comunque con la terra ferma.

Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte e al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della difesa-marina, all'uopo incaricati.

I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000 e con l'arresto fino a un anno, separatamente o cumulativamente ».